

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

16.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 13 LUGLIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COBOLLI GIGLI

INDICE

	Pag.
Saluto del Presidente	131
PRESIDENTE — TERUZZI, <i>Ministro per l'Africa italiana.</i>	
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti o domiciliate in Libia. (2518)	132
GIUNTI PIETRO, <i>Relatore</i> — TERUZZI, <i>Ministro per l'Africa italiana.</i>	
Modificazioni alla vigente legislazione sui programmi straordinari di colonizzazione demografica intensiva in Libia. (2519)	132
PRESIDENTE — TERUZZI, <i>Ministro per l'Africa italiana.</i>	

Saluto del Presidente.

PRESIDENTE prima di dar inizio alla riunione, che per la prima volta presiede, rivolge un saluto devoto al Ministro per l'Africa Italiana assicurandolo che la Commissione, così come nel passato, anche in futuro continuerà a dare la sua diligente cooperazione all'attività legislativa del Ministero dell'Africa Italiana. La Commissione continuerà a lavorare secondo le direttive tracciate dal Ministro per l'Africa italiana il quale vuole che gli studi e le attività per l'Africa non si fermino in questo momento.

Esprime la ferma fiducia che l'Italia ritornerà in Africa con tutti i suoi gagliardetti e le sue bandiere spiegate al vento per redimere quella terra che le appartiene. Rivolge infine un saluto ai camerati della Commissione.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, ringrazia il camerata Cobolli Gigli del saluto che ricambia, dichiarandosi lieto di vederlo chiamato alla presidenza della commissione legislativa dell'Africa italiana perchè ne conosce la passione africana. Questa passione africana, che vibra all'unisono con la sua e con quelle di tutti i camerati, dà la forza per continuare sulla strada tracciata e per preparare il domani sia nelle ore liete, sia nelle ore tristi; ore tristi che sono inevitabili in una guerra lunga e complessa come questa ma che se offuscano per un momento il sole, non lo offuscheranno tanto da farlo mancare sulle vittoriose bandiere italiane, nel giorno che il tempo, il destino e la volontà di Dio avranno disposto.

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono assenti, per mobilitazione, i Consiglieri nazionali: Clavenzani, Dallari, Parodi e Vagliano e sono in congedo i consiglieri nazionali Aghemo, Fossa Davide, Lunelli, Marchini, Marini, Mirabelli, Tallarico e Tappi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti o domiciliate in Libia. (2518)**

GIUNTI PIETRO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame è identico al disegno di legge, approvato recentemente dalla Commissione legislativa, riguardante l'Africa Orientale Italiana. Non ritiene quindi necessario illustrare lungamente il provvedimento che tratta alcune questioni riguardanti gli atti di stato civile, nonché altri provvedimenti civili, penali e militari relativi a persone residenti o domiciliate in Libia, per questo periodo contingente di guerra.

Propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa italiana*, osserva trattarsi di disposizioni relative alle relazioni fra i rimpatriati e coloro che sono rimasti in Libia, che regolano questioni di carattere squisitamente giuridico, concernenti il matrimonio, le dichiarazioni di morte presunta, la prova delle nascite ecc. Come ha osservato il Relatore, il provvedimento è analogo a quello già adottato dalla Commissione per i residenti nell'Africa Orientale italiana.

PRESIDENTE, mette a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla vigente legislazione sui programmi straordinari di colonizzazione demografica intensiva in Libia. (2519)

PRESIDENTE, in luogo del Relatore assente, illustra il provvedimento in esame.

Rileva che il disegno di legge tiene conto in primo luogo del fatto che l'Ente per la colonizzazione della Libia, insieme con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, ha eseguito, oltre alle opere previste, quali la costruzione di fabbricati per uffici, per alloggi, per magazzini, altre che non erano incluse nel finanziamento diretto del Governo della Libia.

Ricorda che la legge del 1938 e la successiva del 1939, che sono quasi la Carta della colonizzazione delle provincie libiche, demandavano al Governo della Libia la parte relativa alle opere di carattere demaniale (strade, acquedotti, linee telegrafiche e telefoniche ecc.), mentre all'Ente per la colonizzazione, congiunto all'Istituto della previdenza sociale, demandavano le opere di colonizzazione de-

mografica. Con apposite disposizioni di legge venivano fissati rimborsi successivi, in determinati periodi di tempo.

La prima parte del disegno di legge considera la sanatoria, per il periodo dal 1938 al 1942, di tutte le opere indispensabili eseguite per le costruzioni di uffici od altri edifici ad uso dell'Ente per la colonizzazione, che non sono comprese nei programmi e pertanto non possono essere poste a carico del Governo della Libia, mentre la seconda parte tratta di una possibilità di proroga determinata da cause di forza maggiore, che nell'esecuzione tempestiva dei lavori sono state frequentissime.

Infine vi sono alcune modificazioni all'articolo 4 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, che riguardano la parte relativa alla determinazione dei beni patrimoniali.

Con il provvedimento in esame la situazione in atto viene sanata permettendosi all'Ente per la colonizzazione di ottenere quello che non ha potuto avere per il fatto che la legge non considerava come di sua spettanza l'esecuzione di alcune opere; ed inoltre vengono fissate le norme relative alla colonizzazione per quanto riguarda il trapasso dei poteri, sia nell'ambito della colonizzazione nazionale che di quella indigena.

Tenendo conto dello stato di fatto, infine, il disegno di legge dà alcune particolari facoltà al Governatore della Libia ed al Ministro dell'Africa italiana.

Osserva che il provvedimento è veramente opportuno in quanto prevede la continuazione dell'opera di colonizzazione italiana libica ed è intonato alla politica del Ministero dell'Africa italiana che si preoccupa soprattutto del futuro delle nostre colonie e del nostro impero.

Propone pertanto che esso sia approvato dalla Commissione.

TERUZZI, *Ministro per l'Africa italiana*, fa presente che la sanatoria prevista dal disegno di legge è necessaria soprattutto per permettere il funzionamento amministrativo degli Enti, funzionamento su cui più o meno hanno anche inciso motivi di guerra.

Ritiene che il disegno di legge possa essere approvato dalla Commissione facendo anche presente che il Ministro delle finanze accetta gli oneri che ne derivano.

PRESIDENTE, mette a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11,20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti o domiciliate in Libia. (2518)

CAPO I.

DELLE PERSONE

ART. 1.

Assenza o dichiarazione di morte presunta.

Per i provvedimenti relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta di persone domiciliate o residenti in Libia è competente il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza nel Regno. Se trattasi di persone che non abbiano avuto domicilio o residenza nel Regno, è competente il tribunale di Roma.

ART. 2.

Pubblicazione di matrimonio.

Se la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione in località della Libia, è concessa dispensa, osservate le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'articolo 100 del Codice civile.

ART. 3.

Tutela dei minori e degli interdetti e cura degli inabilitati.

Per i minori e per gli interdetti che si trovano nel Regno ed hanno la sede principale dei loro affari in Libia, la tutela si apre presso la pretura del Regno, nella cui circoscrizione il minore o l'interdetto ha la residenza o, in mancanza, la dimora.

Si provvede all'apertura della tutela nel Regno anche se essa è stata in precedenza aperta in Libia.

Per la cura degli inabilitati si provvede ai sensi dell'articolo 17.

CAPO II.

DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

ART. 4.

Prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni.

La prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni iscritti nei registri dello stato civile della Libia può essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'articolo 452 del Codice civile.

La prova della cittadinanza italiana di persone residenti in Libia, che si trovano nel Regno, può essere data anche con atto di notorietà, ricevuto dal pretore del luogo dove dimora l'interessato dal quale risulti la dichiarazione resa da quattro testimoni, sotto il vincolo del giuramento.

ART. 5.

Sostituzione degli atti di stato civile.

Per gli atti di stato civile iscritti nei registri della Libia, il tribunale del Regno nella cui circoscrizione dimora l'interessato può, su ricorso di questo e sentito il Pubblico Ministero, dichiarare, mediante sentenza, emessa in Camera di Consiglio, l'esistenza e il contenuto dell'atto.

La sentenza tiene luogo dell'atto a tutti gli effetti.

Si applicano gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

ART. 6.

Rettificazione e formazione degli atti di stato civile.

Con la procedura indicata nell'articolo precedente si provvede, anche su istanza del Pubblico Ministero, alla rettificazione degli atti di stato civile ricevuti in Libia e alla formazione degli atti di nascita e di morte che avrebbero dovuto essere ivi ricevuti e che siano stati omissi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nello stesso modo, qualora un atto di matrimonio religioso celebrato in Libia non abbia potuto essere ivi trascritto per circostanze inerenti allo stato di guerra, il tribunale, accertata, su istanza della parte interessata, l'esistenza dell'atto e la sussistenza al momento della celebrazione del matrimonio delle condizioni stabilite dalla legge per la sua trascrizione nei registri dello stato civile, dichiara valido il matrimonio agli effetti civili. La sentenza tiene luogo della trascrizione.

È competente il tribunale del Regno nella cui circoscrizione dimora l'interessato; ovvero quello nella cui circoscrizione l'atto risulta trascritto: ovvero il tribunale di Roma, quando la competenza non possa essere determinata in base ai predetti criteri.

CAPO III.

DEI PROCEDIMENTI CIVILI

ART. 7.

Foro generale delle persone fisiche.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone residenti in Libia che non hanno il domicilio nel Regno, e quelle domiciliate in Libia che non hanno la residenza nel Regno, possono, quando si trovano nel Regno, essere convenute davanti al giudice del luogo in cui hanno dimora.

Le persone indicate nel comma precedente, se non hanno nel Regno la dimora, ma vi hanno un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del Codice di procedura civile, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui il rappresentante ha la residenza o il domicilio.

ART. 8.

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone giuridiche aventi la sede in Libia, che hanno nel Regno un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui detto rappresentante ha la residenza o il domicilio, anche se ivi non esiste uno stabilimento della persona giuridica rappresentata.

La stessa norma si applica per le società non aventi personalità giuridica, per le

associazioni non riconosciute e per i comitati, che, ai sensi dell'articolo 19, 2° comma, del Codice di procedura civile, abbiano sede in Libia.

ART. 9.

Foro per le cause ereditarie.

Le cause ereditarie indicate nell'articolo 22, primo comma, del Codice di procedura civile, quando la successione si è aperta in Libia, possono essere proposte davanti al giudice del luogo in cui si trova la maggior parte dei beni situati nel Regno, o, in mancanza di beni quivi situati, davanti al giudice del Regno competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice di procedura civile e degli articoli 7 e 8 della presente legge.

ART. 10.

Foro per le cause tra soci e tra condomini e per quelle relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

Le cause indicate negli articoli 23 e 24 del Codice di procedura civile, delle quali sia competente a conoscere un'autorità giudiziaria della Libia, possono essere proposte nel Regno davanti al giudice competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice predetto e degli articoli 7 e 8 della presente legge.

ART. 11.

Foro della pubblica Amministrazione

Le cause nelle quali è convenuta un'Amministrazione dello Stato e delle quali è competente a conoscere un'autorità giudiziaria della Libia, possono essere proposte davanti all'autorità giudiziaria di Roma, sempre che non sia preveduta la competenza di altro giudice del Regno, ai sensi dell'articolo 25 del Codice di procedura civile o di altre disposizioni in vigore.

ART. 12.

Riassunzione di cause o impugnazioni.

Le cause pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie della Libia possono essere riassunte davanti alle autorità giudiziarie del Regno, quando tutte le parti si trovino nel Regno o, se trattasi di persone giuridiche, vi hanno la sede.

La riassunzione è fatta davanti all'autorità giudiziaria che sarebbe competente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

a conoscere della causa, nel grado in cui il processo si trova, se la causa stessa fosse proposta nel Regno, a norma degli articoli 7 e 11 della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

Quando ricorre la condizione preveduta dal 1° comma, le impugnazioni, delle quali è competente a conoscere un'autorità giudiziaria della Libia, possono essere proposte davanti all'autorità giudiziaria del Regno, osservata, per la competenza, la disposizione del secondo comma.

ART. 13.

Impossibilità di produrre atti del processo.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, l'autorità giudiziaria può, con ordinanza, disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti del processo che le parti non siano in grado di produrre in originale o in copia. La Corte suprema di cassazione, se del caso, rinvia all'uopo le parti davanti al competente giudice di merito del Regno.

Alla ricostituzione o alla rinnovazione degli atti del processo, il giudice, assunte le prove, provvede con ordinanza.

L'Autorità giudiziaria, qualora per la impossibilità di provvedere alla ricostruzione o rinnovazione degli atti mancanti non sia in grado di decideré la causa, può ordinare la rinnovazione del processo, rimettendo, se del caso, le parti davanti al competente giudice di prima istanza.

Le disposizioni che prevedono le improcedibilità di una impugnazione, per effetto del mancato deposito di atti o documenti, non si applicano quando l'autorità giudiziaria adita ritenga il mancato deposito giustificato dalle condizioni create dalla guerra in Libia.

ART. 14.

Termini perentori.

Nei casi preveduti dall'articolo 12, l'autorità giudiziaria può ritenere efficaci gli atti per i quali è stabilito un termine perentorio, ancorchè compiuti dopo la scadenza di detto termine, quando il tempestivo compimento degli atti medesimi è stato impedito dalle condizioni create dalla guerra in Libia.

Le parti possono chiedere di essere rimesse in termine per il compimento degli atti indicati nel comma precedente, semprechè ricorra la condizione ivi preveduta.

ART. 15.

Sospensione del processo.

Quando una delle parti in causa, trovandosi in Libia e non essendo rappresentata da persona autorizzata a stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del Codice di procedura civile, non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, l'autorità giudiziaria può ordinare, anche di ufficio, la sospensione del processo.

La sospensione del processo è inoltre ordinata in tutti i casi nei quali una delle parti dimostri di non potere, per effetto delle condizioni create dalla guerra in Libia, provvedere convenientemente alla propria difesa.

L'autorità giudiziaria che ordina la sospensione del processo ai sensi dei due commi precedenti può disporre, anche d'ufficio, gli opportuni provvedimenti cautelari.

Il provvedimento che ordina o nega la sospensione del processo non è soggetto a impugnazione. Esso può essere revocato, su istanza della parte interessata, quando siano venuti a mancare i motivi che lo hanno determinato.

ART. 16.

Rappresentanza del Governo della Libia.

Il Governo della Libia è rappresentato in giudizio dal Ministro per l'Africa Italiana.

ART. 17.

Giurisdizione volontaria.

Quando la competenza a emanare un provvedimento in materia di volontaria giurisdizione spetta a un'autorità giudiziaria della Libia, e non è preveduta la competenza di altro giudice del Regno, il provvedimento può essere richiesto al giudice del luogo in cui l'interessato ha la dimora nel Regno, o, se l'interessato non ha dimora nel Regno, all'autorità giudiziaria di Roma.

CAPO IV.

DEI PROCEDIMENTI PENALI

ART. 18.

Procedimenti pendenti davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria.

La corte suprema di cassazione, su richiesta del Procuratore generale del Re Imperatore, ovvero su istanza dell'imputato, può

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ordinare che i procedimenti penali rimasti pendenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria della Libia, siano rimessi, qualora l'imputato si trovi nel Regno, al giudice, all'uopo designato, competente per materia.

La Corte suprema di cassazione decide in Camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

ART. 19.

Proseguimento dell'istruzione.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, conservano validità gli atti di istruzione già compiuti, dei quali si possa disporre in originale o in copia legale, ad eccezione della requisitoria finale e del provvedimento di rinvio a giudizio.

ART. 20.

Sospensione del procedimento.

I procedimenti penali di cui sia stata ordinata la rimessione ai sensi dell'articolo 18 e nei quali non sia possibile il regolare svolgimento dell'istruzione o del giudizio, sono sospesi d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero o dell'imputato, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione.

La sospensione è revocata e il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

ART. 21.

Esecuzione.

Per gli atti relativi alla esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria della Libia in materia penale, semprechè il condannato si trovi nel Regno, procede l'autorità giudiziaria del luogo in cui il condannato stesso ha la dimora.

CAPO V.

DEI PROCEDIMENTI PENALI
MILITARI

ART. 22.

*Procedimenti pendenti
davanti ai tribunali militari.*

Il Tribunale supremo militare, su richiesta del Procuratore generale militare del Re Imperatore, ovvero a domanda dell'imputato, può ordinare che i procedimenti rimasti pendenti davanti ai tribunali militari della Li-

bia siano rimessi al tribunale militare all'uopo designato.

Il Tribunale supremo militare provvede con sentenza in Camera di consiglio.

ART. 23.

Proseguimento dell'istruzione e sospensione del procedimento.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, rimangono validi gli atti relativi all'istruzione compiuta presso i tribunali militari della Libia, dei quali si possa disporre in originale o in copia, ad eccezione delle requisitorie finali e dei provvedimenti di rinvio a giudizio; e l'istruzione è proseguita con il rito formale.

Il giudice istruttore, qualora ritenga che non sia possibile lo svolgimento regolare della istruzione o del giudizio, dispone d'ufficio, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, la sospensione del procedimento.

La sospensione è revocata e il procedimento riprende il suo corso, quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

ART. 24.

Esecuzione.

Per gli atti relativi all'esecuzione, nei procedimenti già pendenti davanti ai tribunali militari della Libia per i quali sia intervenuta sentenza o decreto penale di condanna, qualora il condannato si trovi nel territorio del Regno ovvero in territorio nemico occupato dalle forze armate italiane, è competente il tribunale militare designato dal Tribunale supremo militare.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI
AI DUE CAPI PRECEDENTI

ART. 25.

Libertà provvisoria.

All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva, nei casi di sospensione dei procedimenti preveduti dagli articoli 20 e 23, il giudice, d'ufficio, o su richiesta del Pubblico Ministero ovvero dell'imputato, può concedere la libertà provvisoria anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

può sottoporre l'imputato a cauzione o mallevaeria o alle prescrizioni indicate nell'articolo 282 Codice procedura penale, ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 323 del Codice penale militare di guerra.

ART. 26.

Sospensione dei termini.

Durante la sospensione del procedimento, ai sensi degli articoli 20 e 23, è sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato.

CAPO VII.

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 27.

Prosecuzione e sospensione dei procedimenti disciplinari.

I procedimenti disciplinari promossi in Libia a carico di dipendenti da Amministrazioni dello Stato, possono, quando l'incolpato si trova nel Regno, essere quivi proseguiti.

L'autorità competente per la prosecuzione del procedimento può disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti, che non possieda in originale o in copia legale e, quando occorra, la rinnovazione dell'intero procedimento.

Detta autorità può altresì disporre la sospensione del procedimento, di cui sia stata ordinata la prosecuzione, quando, per mancanza dei necessari elementi di giudizio, esso non possa svolgersi regolarmente.

ART. 28.

Misure cautelari.

Qualora un procedimento penale o disciplinare, promosso in Libia a carico di un dipendente da un'Amministrazione dello Stato, non possa essere proseguito nel Regno, o, se ivi proseguito, sia stato sospeso ai sensi delle disposizioni della presente legge, l'autorità competente può revocare i provvedimenti cautelari eventualmente disposti in sede amministrativa nei confronti dell'imputato o dell'incolpato e può sospendere gli effetti derivanti dalla pendenza del procedimento.

La stessa facoltà spetta alle autorità competenti relativamente agli iscritti in albi o elenchi professionali.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

Territorio equiparato a quello del Regno.

Agli effetti delle disposizioni della presente legge, al territorio del Regno è equiparato il territorio dei Possedimenti Italiani dell'Egeo.

ART. 30.

Limite di tempo della legge.

Le disposizioni di questa legge avranno applicazione fino alla data che sarà stabilita con decreto Reale, emanato ai sensi dell'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana.

Modificazioni alla vigente legislazione sui programmi straordinari di colonizzazione demografica intensiva in Libia. (2519)

ART. 1.

All'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701 ed all'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Governo della Libia provvederà anche alla costruzione, nei comprensori di bonifica, dei fabbricati per uffici, alloggi e magazzini riconosciuti indispensabili per l'attuazione dei compiti affidati agli enti bonificatori.

« I programmi relativi alle costruzioni indicate nel comma precedente dovranno essere preventivamente approvati dal Ministero dell'Africa italiana di concerto con quello delle finanze.

« Per l'uso di detti fabbricati, gli enti bonificatori corrisponderanno al Governo della Libia i canoni che saranno determinati con provvedimento del Governatore Generale della Libia ».

ART. 2.

I fabbricati per uffici, alloggi e magazzini già costruiti nei comprensori di bonifica dagli enti bonificatori all'entrata in vigore della presente legge che siano riconosciuti indispensabili per l'attuazione dei compiti affidati agli enti stessi in esecuzione del Regio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701 e del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, saranno rilevati dal Governo della Libia al prezzo di costo.

Le condizioni e le modalità per il trasferimento di tali fabbricati dagli enti bonificatori al patrimonio del Governo della Libia saranno determinate con decreto del Ministro per l'Africa italiana di concerto con quello per le finanze.

ART. 3.

Cessato lo scopo per cui i fabbricati di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono stati costruiti, con decreto del Ministro per l'Africa italiana, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite la definitiva destinazione dei fabbricati stessi e le condizioni relative.

ART. 4.

L'articolo 4 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, è sostituito dal seguente:

« I mutui indicati nell'articolo precedente saranno esenti da interessi ed ammortamento nei primi otto anni della loro erogazione. A decorrere dal nono anno e per due anni consecutivi sarà corrisposto l'interesse posticipato del 2 per cento sulla somma mutuata.

« A partire dall'undicesimo anno sarà fatto luogo all'ammortamento del capitale in 30 rate ripartite come segue:

a) dall'undicesimo al venticinquesimo anno incluso sarà ammortizzato un terzo del capitale in quindici rate costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse scalare al 2 per cento e saranno corrisposti gli interessi semplici al tasso del 2 per cento sui due terzi del capitale che non viene ammortizzato;

b) dal ventiseiesimo al quarantesimo anno sarà fatto luogo all'ammortamento dei residui due terzi del capitale, in quindici rate costanti posticipate comprensive di capitale e di interesse scalare del 2 per cento.

« Il Governo della Libia ha facoltà di estendere tale sistema di ammortamento, mediante atti aggiuntivi, in deroga alle disposizioni del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, a tutti i disciplinari già stipulati in virtù del decreto-legge predetto.

Il Ministro per l'Africa italiana di concerto con quello per le finanze può, entro i limiti massimi di tempo di cui al primo comma del precedente articolo, variare le modalità

ed i periodi dal comma stesso contemplati e, in relazione alle particolari necessità tecniche ed economiche di ciascun podere, nonché al tempo necessario per condurre a termine la trasformazione fondiaria ed agraria dei poderi, può anche sopprimere il periodo nel quale dovrebbe essere corrisposto il solo interesse semplice del 2 per cento.

« Ai mutui ed agli atti tutti considerati nel presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui al primo ed al terzo comma dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1503, sulla disciplina del credito agrario in Libia ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, ed il primo comma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1938-XVII, n. 284, sono sostituiti dai seguenti comma:

« Gli enti bonificatori dovranno integralmente impiegare nella bonifica intrapresa i fondi ricevuti. L'ammontare delle spese di carattere generale e di organizzazione o di amministrazione da gravarsi sui fondi predetti sarà stabilito di volta in volta con decreto del Governatore Generale della Libia e sarà portato in aumento del costo dell'appoderamento di che innanzi.

« L'eventuale differenza passiva in confronto dell'ammontare di dette spese sostenute dall'ente bonificatore, rimarrà a carico dell'ente stesso il quale vi farà fronte con gli utili di altre attività di carattere economico da esso gestite ».

ART. 6.

L'articolo 9 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, è sostituito dal seguente:

« I rapporti tra il Governo della Libia e gli enti bonificatori saranno regolati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, da appositi disciplinari. Tali disciplinari saranno corredati da una analisi dei prezzi di ciascun podere per ciascuna zona compilata su richiesta degli enti da apposita Commissione tecnica di nomina governatoriale, assistita dai rappresentanti degli enti bonificatori.

Di tale Commissione faranno parte:

a) il direttore della colonizzazione e del lavoro del Governo della Libia che la presiede;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria;

c) due tecnici agrari del Governo della Libia;

d) il comandante la legione della Milizia nazionale forestale della Libia;

e) tre ingegneri delle opere pubbliche della Libia;

f) un rappresentante per ciascuno degli enti bonificatori, a titolo consultivo;

g) il dirigente la delegazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione della Libia o un suo delegato;

h) un segretario scelto fra i funzionari di ruolo di Governo della Libia, di grado non superiore al decimo.

Il presidente può, a suo insindacabile giudizio, aggregare alla Commissione, con voto consultivo, di volta in volta, esperti per l'esame di particolari problemi.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono chiamati collegialmente a riferire con relazione scritta intorno alle richieste ed alle proposte di carattere economico-agrario e sopra i costi di trasformazione suggerendo o deliberando, a seconda dei casi, le eventuali modifiche alle proposte avanzate dagli enti; parimenti opereranno i tecnici di cui alla lettera e) per quelle relative alla specifica materia degli impianti tecnici non agrari.

I disciplinari di cui al primo comma del presente articolo sostituiscono i piani di colonizzazione e lottizzazione prescritti dal Regio decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1695, dai regolamenti di esecuzione e dalle successive modificazioni.

L'analisi del prezzo dei poderi comprende, per ciascuna zona:

1°) un piano tecnico generale per la costituzione del podere medio con la indicazione dell'ordinamento colturale, delle opere edilizie ed idriche, delle scorte vive e morte necessarie ed ogni altro chiarimento di carattere economico e tecnico relativo all'avvaloramento di ogni singolo comprensorio. Per quanto ha attinenza con il tempo di esecuzione della bonifica resta stabilito che il periodo necessario alla trasformazione fondiaria sia per quanto riguarda le opere fondiarie ed agrarie, che per quanto riguarda la remunerazione del lavoro comunque prestato dal colono nel fondo, deve di norma avere la seguente durata:

per i comprensori del Gebel cirenaico e tripolitano, anni 3;

per i comprensori situati nelle pianure tripolitana e cirenaica nei quali la

estensione per la parte irrigua del podere, sia pari ad almeno un sesto della superficie appoderabile, anni 2;

per gli altri comprensori di pianura, anni 3.

È però data facoltà al Governatore Generale della Libia di prorogare, con suoi decreti, di volta in volta, in considerazione di particolari contingenze, la durata predetta, non oltre la metà del termine originariamente stabilito. Proroghe di durata maggiore e successive potranno essere concesse con decreto del Ministro per l'Africa italiana di concerto con quello per le finanze;

2°) una dimostrazione analitica relativa ai costi dei rilievi agrologici e topografici; della lottizzazione; delle strade interpoderali; e poderali; delle opere murarie; delle opere idriche; delle sistemazioni irrigue e canalizzazioni; dei disboscamenti; dei decespugliamenti; dei dissodamenti; delle piantagioni; ivi compreso il prezzo del lavoro necessario alla trasformazione fondiaria ed agraria ed al suo completamento, per tutto il periodo indicato nel precedente n. 1 e sotto qualsiasi forma pagato al colono; i rimboschimenti; frangiventi ed alberature stradali nell'interno del podere, e quant'altro sia ritenuto indispensabile alla costituzione del podere.

Nel costo poderale verranno computate anche le scorte vive e morte nelle quali sarà compresa la mobilia per la casa colonica; il bestiame da lavoro, da reddito e da riproduzione; le macchine, gli attrezzi e le sementi, i mangimi ed i lettimi iniziali; i finimenti e le bardature; la parte gravante sul datore di lavoro dei contributi sindacali, associativi ed assistenziali ai quali siano tenuti gli enti nel momento nel quale viene redatta l'analisi poderale.

Gli eventuali prodotti che potranno verificarsi nel periodo di cui al n. 1 che precede, compresi quelli derivanti dal disboscamento di zone boschive, non saranno considerati nell'analisi dei prezzi del podere, ma il loro ricavato sarà accantonato dall'ente bonificatore, per andare a scomputo del prezzo definitivo di trasferimento dei poderi ai coloni.

Per i comprensori di bonifica musulmana, verrà, nell'analisi stessa, portato in conto un compenso di avviamento da corrispondersi a rate mensili, determinate per ciascuna zona, con decreto governatoriale e per la durata non superiore a quella stabilita al comma 6°, n. 1, del presente articolo.

Tale disposizione è estesa ai comprensori musulmani da formare con il finanzia-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mento di cui al Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701.

Il riassunto delle voci di cui al precedente n. 2, determinerà, per ciascuna zona e per ciascun tipo di podere, l'ammontare del costo del podere stesso, e conseguentemente del finanziamento di cui all'articolo 3 e del contributo di cui all'articolo 6.

Il disciplinare, oltre la clausola espressa relativa alla cessione del terreno a titolo gratuito, deve indicare:

a) il numero dei poderi nei quali viene a frazionarsi la zona;

b) l'estensione media dei poderi;

c) il numero degli anni in cui deve compiersi l'avvaloramento totale dei poderi;

d) le opere edilizie ed idriche da costruirsi in ciascun podere;

e) i limiti di proporzione di ciascun podere tra le culture arboree e quelle erbacee specializzate e miste;

f) il numero delle famiglie coloniche da immettersi nella zona;

g) gli allevamenti eventuali da praticare in ciascun podere;

h) la cifra relativa al costo delle opere di bonifica e dei contributi nella misura del 33 per cento del finanziamento;

i) la esplicita pattuizione:

1°) che i costi poderali determinati ai sensi dei commi precedenti dovranno essere modificati, qualora le analisi dei prezzi già approvate risultino insufficienti od eccessive. All'uopo gli enti bonificatori dovranno esibire esaurienti dimostrazioni o documentazioni in base alle quali la Commissione di cui al precedente comma 1° revisionerà le analisi dei prezzi già preventivamente approvati. A trasformazione effettuata saranno raffrontati i prezzi già approvati con quelli effettivamente corrisposti e, nel caso di differenze, se ritenute ammissibili, potrà provvedersi alla revisione dei costi stessi.

In caso di contestazione deciderà il Ministro per l'Africa italiana di concerto con quello per le finanze;

2°) che gli enti cederanno ai coloni i fondi bonificati ad un prezzo medio effettivo, che non deve assolutamente superare quello in via definitiva stabilito dalla Commissione predetta ed approvato dal Governatore Generale agli effetti del finanziamento dello Stato.

La cessione avverrà, per la parte puramente finanziaria, mediante riscatto da compiersi con le modalità indicate al precedente articolo 4;

3°) che il contributo di cui al comma secondo dell'articolo 6 già corrisposto dallo Stato sia per ciascun podere accreditato a ciascun colono;

l) le clausole che gli enti potranno pretendere dai coloni:

1°) un contratto di mezzadria della durata non superiore ad anni 5. Comunque tale mezzadria dovrà cessare col periodo nel quale ha inizio il pagamento degli interessi semplici di cui all'articolo 4;

2°) una pattuizione mediante la quale l'ente stesso possa frazionare il podere in due o più parti, sia in base a condizioni tecniche esistenti all'atto della compilazione del disciplinare, sia in caso di sopravvenienza di particolari condizioni nel corso dell'avvaloramento. Tali frazionamenti non possono aver luogo dopo che siano iniziati gli ammortamenti. Le modalità dei frazionamenti stessi saranno determinate con provvedimenti formali del Governo della Libia;

m) l'espressa pattuizione che il colono, alla data che sarà determinata con provvedimento del Governatore Generale della Libia, entrerà in proprietà del podere. La proprietà s'intende soggetta a clausola risolutiva la cui cancellazione è subordinata alla osservanza delle condizioni stabilite in apposito atto aggiuntivo al disciplinare di concessione. Il podere sarà gravato da ipoteche convenzionali di primo e secondo grado, come segue:

1°) di primo grado a favore del Governo della Libia con garanzia assoluta e solidale dell'ente bonificatore per l'ammontare del debito risultante;

2°) di secondo grado a favore dell'ente bonificatore per le quote di mutuo aumentate dell'eventuale debito colonico afferente al colono per altro titolo;

n) la clausola espressa che le ipoteche di cui alla lettera m) verranno ridotte ogni 5 anni:

1°) delle quote versate per l'estinzione del mutuo;

2°) degli eventuali versamenti anticipati e volontari eseguiti dai coloni in sconto del mutuo;

3°) dei versamenti eseguiti dal colono per l'estinzione di eventuali differenze passive o di conti coloniali all'infuori del mutuo. Le restrizioni ipotecarie di cui ai nn. 1 e 2 della presente lettera n) vanno eseguite su ambedue le ipoteche di primo e secondo grado; la restrizione di cui al n. 3 solo su quelle di secondo grado a favore dell'ente bonificatore;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

o) tutte le altre clausole relative alle servitù generali e particolari gravanti sui poderi, le norme di uso per le servitù di carattere pubblico o militare;

p) le modalità e la graduazione nel tempo del versamento agli enti delle spese di bonifica;

q) la esplicita pattuizione che i libretti coloni dovranno essere istituiti ed aggiornati per ciascuna zona, non oltre la seconda annata agraria a decorrere da quella nella quale ha inizio, a termine del disciplinare, la trasformazione dei terreni.

I disciplinari saranno approvati con decreto del Governatore Generale e saranno comunicati d'urgenza al Ministero dell'Africa italiana.

Con provvedimenti a parte dovranno essere approvati dal Governatore Generale anche i patti colonici ed i libretti colonici tipo

Il Governatore Generale con suoi decreti ha facoltà di approvare modificazioni dei patti colonici e dei libretti colonici tipo già approvati in virtù delle disposizioni del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701 e del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, indipendentemente dai disciplinari cui si riferiscono.

Con decreto del Governatore Generale della Libia sarà istituita, a partire dal principio della terza annata agraria successiva a quella nella quale ha inizio l'avvaloramento per ciascun comprensorio, una Commissione permanente di controllo sugli enti bonificatori per invigilare:

1°) sulla perfetta tenuta da parte degli enti delle contabilità di trasformazione, in ciascun comprensorio;

2°) sulla perfetta tenuta dei conti colonici;

3°) sulla progressione dei lavori di trasformazione agraria, sulla condizione dei poderi e sullo stato di manutenzione degli impianti in genere;

4°) sulla esatta osservanza da parte degli enti delle norme contenute nella presente legge e delle pattuizioni dei disciplinari.

Gli enti saranno tenuti a consentire l'accesso ai comprensori ed a fornire alla Commissione ed a quei membri da essa particolarmente a ciò delegati, atti, conti, libri ed ogni altro elemento necessario alla esplicazione del suo mandato.

La Commissione potrà, con le forme di legge, acquisire, coattivamente gli atti e i documenti necessari che non fossero forniti dagli enti stessi.

Della Commissione saranno chiamati a far parte:

1°) un funzionario del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa italiana;

2°) un tecnico agrario del Governo della Libia;

3°) un ufficiale della Milizia nazionale forestale;

4°) un ingegnere delle opere pubbliche del Governo della Libia;

5°) un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria;

6°) il dirigente la delegazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione in Libia o un suo delegato.

Il meno anziano dei membri funzionerà da segretario.

Per le operazioni di campagna, la Commissione può aggregarsi altri tecnici del Governo della Libia.

La competenza della Commissione è estesa alle opere di trasformazione eseguite in vigore del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701.

ART. 7.

I disciplinari ed i patti colonici approvati in virtù delle disposizioni del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284 e successive modificazioni, dovranno, mediante atti aggiuntivi, essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge.

ART. 8.

La legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1701 e l'articolo 4 della legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 673, sono abrogati.

ART. 9.

Gli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge saranno contenuti nei limiti delle spese per la colonizzazione demografica in Libia autorizzate col Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, convertito nella legge 30 dicembre 1938-XVII, n. 2211; col Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 e con la legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 673.

